

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

SOMMARIO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	2
<i>ARTICOLO 1 - Oggetto e scopo del Regolamento</i>	2
<i>ARTICOLO 2 – Vincoli applicativi e limiti alla potestà regolamentare</i>	2
CAPO II - GESTIONE DELLE ENTRATE	3
SEZIONE I - PROCEDURE DI RISCOSSIONE	3
<i>ARTICOLO 3 - Responsabili dei procedimenti di accertamento e riscossione delle entrate</i>	3
<i>ARTICOLO 4 – Messi notificatori</i>	4
<i>ARTICOLO 5 – Scadenze per la riscossione delle entrate</i>	4
<i>ARTICOLO 6 – Modalità di versamento e rimborso</i>	4
<i>ARTICOLO 7 – Attività di verifica e controllo del responsabile dell'entrata</i>	5
SEZIONE II - PROCEDURE DI RISCOSSIONE COATTIVA	6
<i>ARTICOLO 8 - Intimazione al pagamento e costituzione in mora</i>	6
<i>ARTICOLO 9 - Riscossione coattiva</i>	6
<i>ARTICOLO 10 - Competenze in materia di riscossione coattiva</i>	7
<i>ARTICOLO 11 - Dilazioni e Rateizzazioni</i>	7
<i>ARTICOLO 12 – Esonero dalle procedure</i>	8
SEZIONE III - SANZIONI	9
<i>ARTICOLO 13 – Determinazione delle sanzioni</i>	9
<i>ARTICOLO 14 – Sanzioni tributarie-riduzioni</i>	9
<i>ARTICOLO 15 – Competenze in materia di atti di accertamento ed atti di contestazione e di irrogazione di sanzioni</i>	9
CAPO III – TUTELA DEL CONTRIBUENTE	9
<i>ARTICOLO 16 -Diritti del contribuente</i>	9
<i>ARTICOLO 17 -Efficacia temporale delle norme tributarie negli atti normativi della Città Metropolitana</i>	10
<i>ARTICOLO 18 - Informazione del contribuente</i>	10
<i>ARTICOLO 19 - Conoscenza degli atti e semplificazione</i>	10
<i>ARTICOLO 20 -Chiarezza e motivazione degli atti</i>	10
<i>ARTICOLO 21 -Sospensione o differimento dei termini</i>	10
<i>ARTICOLO 22 - Interpello del contribuente</i>	11
<i>ARTICOLO 23 -Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali</i>	11
CAPO IV – STRUMENTI DEFLATTIVI E ATTIVITÀ CONTENZIOSA - DISPOSIZIONI TRANSITORIE	12
SEZIONE I – Autotutela e accertamenti con adesione	12
<i>ARTICOLO 24 – Esercizio del potere di autotutela</i>	12
<i>ARTICOLO 25 – Organi competenti per l'esercizio del potere di annullamento e di revoca d'ufficio o di rinuncia all' imposizione</i>	12
<i>ARTICOLO 26 – Casi e criteri di annullamento d'ufficio o di rinuncia all'imposizione</i>	12
<i>ARTICOLO 27 - Accertamento con adesione</i>	13
SEZIONE II - ATTIVITÀ CONTENZIOSA	13
<i>ARTICOLO 28 -- Tutela giudiziaria</i>	13
<i>ARTICOLO 29 - Disposizioni in materia di conciliazione giudiziale nel processo tributario</i>	13
<i>ARTICOLO 30 – Reclamo – Mediazione tributaria</i>	14
SEZIONE III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE	15
<i>ARTICOLO 31 - Disposizioni transitorie</i>	15

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - Oggetto e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le fasi delle entrate della Città Metropolitana di Firenze, anche quelle a natura tributaria, escluse le entrate derivanti da trasferimenti erariali e regionali e di altri enti pubblici nel rispetto dei principi contenuti nel D.lgs 267/00, nella Legge 212/00 recante “Disposizioni in materia di Statuto dei contribuenti” e in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 52 del D.lgs 446/97. Più in particolare vengono disciplinate:

A) Le entrate derivanti da:

- Norme tributarie;
- Gestione del patrimonio dell’Ente;
- Servizi pubblici a domanda individuale;
- Canoni d’uso compresi proventi e relativi accessori;
- Corrispettivi per concessioni demaniali e del patrimonio disponibile;
- Servizi a carattere produttivo;
- Somme spettanti alla Città Metropolitana di Firenze per disposizioni di Leggi, Regolamenti o a titolo di liberalità;
- Trasferimenti, sanzioni amministrative, provvedimenti giudiziari o altro.

Per particolari entrate o procedure possono essere redatti regolamenti specifici.

B) la possibilità di riduzione delle sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie e l’accertamento con adesione per le entrate tributarie in attuazione dell’art. 50 della legge 27/12/97 n. 449;

C) le modalità di esercizio del potere di autotutela.

2. Le norme del Regolamento sono finalizzate, sia a garantire il buon andamento dell’attività amministrativa secondo i principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell’azione amministrativa, sia al rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

ARTICOLO 2 – Vincoli applicativi e limiti alla potestà regolamentare

1. Il presente Regolamento disciplinante le entrate proprie della Città Metropolitana di Firenze non può dettare norme relativamente all’individuazione e definizione:

- delle fattispecie imponibili,
- dei soggetti passivi;
- dell’aliquota massima dei singoli tributi.

2. Le singole entrate possono essere disciplinate con appositi Regolamenti che divengono efficaci come da vigente norma, a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di approvazione¹.

3. Al Consiglio Metropolitanamente compete:

- l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.
- le ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, ai sensi delle norme vigenti.

¹ art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

4. Le deliberazioni di approvazione delle aliquote, tariffe e prezzi, sono approvate entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le aliquote, le tariffe e i prezzi si intendono prorogati di anno in anno².
5. Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo³.

CAPO II - GESTIONE DELLE ENTRATE

SEZIONE I – Procedure di riscossione

ARTICOLO 3 - Responsabili dei procedimenti di accertamento e riscossione delle entrate

1. Sono responsabili delle singole entrate dell'ente e dei relativi procedimenti di accertamento e riscossione i Dirigenti responsabili dei servizi ai quali i singoli capitoli di entrata risultano affidati, con il Piano Esecutivo di Gestione⁴.
2. Il responsabile dell'entrata come sopra individuato cura:
 - le attività necessarie all'acquisizione dell'entrata, in particolare l'accertamento con proprio provvedimento specifico, e la riscossione.
 - la verifica,
 - il controllo,
 - le sanzioni delle entrate di sua competenza secondo il presente Regolamento.
3. In caso di assenza o impedimento o vacanza il Dirigente responsabile è sostituito da altro soggetto individuato con le modalità stabilite dal regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
4. L'attività di accertamento dei tributi può essere effettuata anche nelle forme associate previste dall'art. 52, comma quinto lettera a).
5. Le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate possono essere affidate, anche disgiuntamente, a terzi.
6. L'affidamento ai terzi delle attività indicate al comma precedente può avvenire ai sensi dell'articolo 52 comma quinto, lettera b) del D.lgs 15/12/97 n. 446 e del relativo decreto del Ministero delle Finanze emanato ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 52.
7. Qualora il perseguimento delle entrate sia stato affidato a terzi il responsabile della entrata vigila sulla osservanza della relativa convenzione di affidamento.
8. L'affidamento come da comma precedente, non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente ai sensi delle norme di legge vigenti.

² art. 1 comma 169 legge 296 27.12.2006 - finanziaria 2007

³ art. 54 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

⁴ art. 169 e 179, comma 3, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267.

ARTICOLO 4 - Messi notificatori

Per la notifica degli atti di accertamento dei tributi e di quelli afferenti le procedure esecutive, nonché degli atti di invito al pagamento di entrate extratributarie, e per tutte quelle procedure che richiedono formale notifica, ferme restando le disposizioni vigenti, il Dirigente dell'ufficio competente, con proprio atto, secondo la normativa vigente, può nominare, ove necessario, uno o più messi notificatori⁵;

ARTICOLO 5 - Scadenze per la riscossione delle entrate

1. Con l'atto di accertamento dell'entrata vengono determinati⁶:
 - la ragione del credito, in base all'esistenza di un idoneo titolo giuridico;
 - il debitore;
 - la somma da incassare;
 - la scadenza della riscossione.
2. I termini per il pagamento delle entrate tributarie sono determinati:
 - a) per le entrate accertate mediante emissione di ruoli, dal ruolo medesimo;
 - b) per le entrate accertate e riscosse mediante acquisizione diretta o in altre forme stabilite per legge, dalle norme di legge o di Regolamento che disciplinano le modalità di versamento del tributo.
3. I termini per il pagamento delle entrate patrimoniali e delle entrate provenienti dalla gestione di servizi pubblici connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, sono determinati:
 - a) per le entrate accertate mediante emissione di liste di carico o di ruoli, dalla lista o dal ruolo medesimo da approvare annualmente con atto dirigenziale;
 - b) per le entrate accertate e riscosse mediante acquisizione diretta, dalle norme regolamentari o contrattuali che stabiliscono i termini per il versamento.
4. La scadenza per la riscossione delle entrate, accertate mediante contratto, provvedimento giudiziario o atto amministrativo specifico, è determinata dai medesimi atti o provvedimenti. Il responsabile dell'entrata adotta uno specifico atto per la richiesta della relativa annotazione contabile.

ARTICOLO 6 – Modalità di versamento e rimborso

1. In via generale, ferme restando le eventuali diverse modalità previste dalla legge o dal regolamento disciplinante ogni singola entrata, qualsiasi somma spettante alla Città Metropolitana di Firenze può essere versata, entro i termini stabiliti, mediante:
 - a) versamento diretto alla tesoreria dell'Ente;
 - b) versamento nei conti correnti postali intestati alla Città Metropolitana per specifiche entrate, ovvero nel conto corrente postale intestato alla Città Metropolitana - Servizio di Tesoreria;
 - c) disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria dell'Ente;
 - d) mediante assegno, fermo restando che qualora risulti scoperto e, comunque non pagabile, il versamento si considera omesso. L'accettazione dell'assegno è fatta con riserva e per

⁵ Art 1, commi 158, 159 e 160 L. 269/06 Finanziaria 2007

⁶ Art. 179, commi 1 e 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

constatarne l'omesso⁷ pagamento è sufficiente, la dichiarazione del trattario scritta sul titolo o quella della stanza di compensazione⁸;

- e) mediante carta di credito o altro strumento di pagamento di Istituto convenzionato con il Tesoriere;
- f) pagamento on-line e altra forma prevista dalla legge.

2. Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lettera c) del comma precedente, i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme nel conto di Tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa "valuta fissa per il beneficiario" per un giorno non successivo a quello di scadenza medesima.
3. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo⁹.
4. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale, in quest'ultimo caso, il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo¹⁰.
5. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
6. Il Servizio competente, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, procede all'esame della medesima e notifica tramite messi notificatori o mediante raccomandata A.R., il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. La mancata notificazione del provvedimento entro il termine suddetto equivale al rifiuto tacito della restituzione.

ARTICOLO 7 - Attività di verifica e controllo del responsabile dell'entrata

Il responsabile dell'entrata di cui all'art. 3 del presente Regolamento avvalendosi di tutti i poteri previsti dalle norme di legge o di regolamento vigenti, provvede direttamente o tramite apposita struttura organizzativa individuata dal Piano Esecutivo di Gestione o da altri atti organizzativi:

- al controllo di dichiarazioni, denunce, comunicazioni, versamenti e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, dalle norme di legge e di Regolamento che disciplinano le singole entrate.
- a porre in essere gli atti ingiuntivi, e gli eventuali atti sanzionatori, disciplinati dalla legge, dal presente Regolamento e dagli specifici Regolamenti di settore, qualora nell'esercizio dell'attività di verifica e controllo, rilevi un inadempimento del debitore.
- ad invitare il soggetto debitore a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, qualora non sussistano prove certe dell'inadempimento del contribuente interessato, prima di emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio.
- ad effettuare una ricognizione periodica dello stato di realizzazione dell'entrata segnalando tempestivamente agli organi competenti eventuali squilibri del bilancio di previsione sia in termini di competenza che di residui.

⁷ Legge 27/12/97 n. 449, art. 24, comma 39.

⁸ R.D. 21/12/1933, n. 1736, art. 45

⁹ Art. 1 c. 166 L. 296/06 Fianziaria 2007

¹⁰ Art. 1 c. 164 L. 296/06 Fianziaria 2007

SEZIONE II – Procedure di riscossione coattiva

ARTICOLO 8 - Intimazione al pagamento e costituzione in mora

1. Si ha inadempimento del debitore della Città Metropolitana di Firenze quando lo stesso non esegue il versamento totale o parziale della somma dovuta alla scadenza determinata.
2. Per le Entrate patrimoniali ed assimilate ed i proventi da pubblici servizi, in caso di inadempimento del debitore della Città Metropolitana di Firenze, per crediti non derivanti da atti aventi efficacia di titolo esecutivo, deve essere effettuata la previa costituzione in mora del debitore ai sensi dell'art. 1219 del Codice Civile mediante intimazione al pagamento fatta per iscritto ed inviata mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, contenente:
 - l'indicazione del credito liquido ed esigibile e della scadenza alla quale si è verificato l'inadempimento,
 - il termine per provvedere al versamento, non superiore a 30 giorni dalla data di ricevimento dell'intimazione,
 - l'avvertenza che in difetto si procederà alla riscossione coattiva nei modi e nei termini di legge con interessi di mora ed oneri a carico del debitore.
3. Qualora rispetto al comma precedente, vi siano casi di crediti derivanti da atti aventi efficacia di titolo esecutivo, non sussiste la necessità della messa in mora.
4. L'intimazione al pagamento deve essere effettuata dal responsabile dell'entrata entro 30 giorni dalla scadenza del termine per il versamento, come individuato all'art. 5, e comunque entro il termine di prescrizione del credito previsto da norme di legge.
5. Nel caso in cui si verifichi la scadenza del termine indicato nell'intimazione di pagamento, senza adempimento del debitore, si procede alla riscossione coattiva del credito con le modalità indicate negli articoli seguenti.
6. Per le Entrate tributarie l'atto di accertamento o sanzionatorio dovrà presentare tutti i requisiti stabiliti dalle leggi vigenti disciplinanti le singole entrate tributarie e, in mancanza di previsioni specifiche di legge, si applicano i precedenti commi.

ARTICOLO 9 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza della Città Metropolitana di Firenze di cui all'art.1 comma 1 del presente Regolamento viene effettuata dai responsabili dell'entrata, direttamente o tramite apposita struttura organizzativa individuata dal Piano Esecutivo di Gestione o da altri atti organizzativi, con le procedure previste dall'art. 52 6° comma del D.Lgs 446/97.
2. Il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione coattiva dei tributi e delle entrate extra tributarie è apposto dal dirigente responsabile della singola entrata o dal responsabile di apposita struttura organizzativa individuata dal Piano Esecutivo di Gestione o da altri atti organizzativi¹¹.
Gli atti di riscossione coattiva devono essere effettuati entro i termini di prescrizione o decadenza previsti dalle norme di legge vigenti per ogni tipologia di entrata ovvero entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

¹¹ D.lgs. 13/4/1999, n. 112 e del D.P.R. 29/9/73 n. 602

ARTICOLO 10 - Competenze in materia di riscossione coattiva

1. La messa in mora del debitore mediante intimazione al pagamento (ove questa sia necessaria per le entrate non derivanti da atti aventi efficacia di titolo esecutivo), deve essere effettuata con le modalità indicate al precedente art. 8, dal responsabile dell'entrata, direttamente o tramite apposita struttura organizzativa individuata dal Piano Esecutivo di Gestione o da altri atti organizzativi.
2. Alla scadenza del termine per l'adempimento da parte del debitore (previsto negli atti aventi efficacia di titolo esecutivo, o indicato nell'intimazione al pagamento), il responsabile dell'entrata, direttamente o tramite apposita struttura organizzativa individuata dal Piano Esecutivo di Gestione o da altri atti organizzativi, attiverà la procedura ritenuta idonea, ovvero di riscossione coattiva inviando in allegato alla stessa:
 - l'atto che ha costituito titolo per l'accertamento dell'entrata;
 - l'atto che costituisce titolo per la riscossione coattiva;
 - l'indicazione della data dalla quale il debitore è inadempiente;
 - l'indicazione dei dati anagrafici e fiscali del debitore medesimo.
3. Nel caso di richiesta di riscossione coattiva per una pluralità di soggetti il responsabile dell'entrata redige una lista di tali soggetti debitori indicando per ognuno di essi:
 - l'importo da riscuotere;
 - l'atto o gli atti che hanno costituito titolo per l'accertamento dell'entrata;
 - l'atto o gli atti che costituiscono titolo per la riscossione coattiva;
 - la data dalla quale il debitore è inadempiente;
 - l'indicazione dei dati anagrafici e fiscali completi.
4. Il responsabile delle Entrate patrimoniali ed assimilate ed i proventi da servizi pubblici, sanzioni ed altro, non derivanti da atti aventi efficacia di titolo esecutivo emette, direttamente o tramite apposita struttura organizzativa individuata dal Piano Esecutivo di Gestione o da altri atti organizzativi, l'ingiunzione al pagamento ai sensi del R.D. 14/04/1910 n. 639.
5. Allo scadere del termine dell'ingiunzione avvia il successivo iter di iscrizione a ruolo, provvedendo:
 - a) all'iscrizione a ruolo delle entrate secondo la normativa vigente¹²;
 - b) alla relativa compilazione dei ruoli;
 - c) all'apposizione del visto di esecutività dei ruoli¹³.

ARTICOLO 11 - Dilazioni e Rateizzazioni

1. Possono essere concesse su istanza del debitore - e fatto salvo quanto eventualmente previsto nei regolamenti specifici delle singole entrate o dalle normative di riferimento - prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva e dopo comprovata dimostrazione di obiettiva difficoltà dello stesso, dilazioni e rateizzazioni di pagamenti dovuti:
 - sia per i debiti di natura tributaria, (fatta salva, qualora più favorevole al contribuente, l'applicazione delle leggi e dei regolamenti disciplinanti ogni singolo tributo, nonché delle disposizioni di cui al D.P.R. 29/9/1973 n. 602 e al D.lgs. 13/4/1999, n. 112),
 - sia per i debiti relativi a somme certe, liquide ed esigibili, non aventi natura tributaria.

¹² art. 17 del D.L.gs. 26/2/1999 n. 46 ed art. 3, c. 6, del D.Lgs. 13/4/1999 n. 112 e del D.P.R. 29/09/73 n. 602.

¹³ art. 12 4° comma del D.P.R. 602 /1973, art. 3, 8° comma D.M. 3/9/1999, n. 321, art. 52, 5° comma, lettera d) D.lgs 15/12/97 n. 446

2. Soggetto giuridico competente alla concessione di dilazioni e rateizzazioni di pagamento del contribuente è il responsabile delle singole entrate.

3. la dilazione o rateizzazione può essere concessa alle seguenti condizioni:

- a) inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni;
- b) prestazione di polizza fideiussoria o di altra idonea garanzia per debiti superiori € 10.000,00;
- c) durata massima di 6 anni (72 mesi);
- d) applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle leggi o, in mancanza, nella misura legale;
- e) decadenza dal beneficio del termine nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata.

4. In riferimento all'entità del debito ed in relazione ad esigenze e situazioni tali da determinare particolari difficoltà per il debitore di provvedere al pagamento, potrà essere valutata anche la rateizzazione per un periodo superiore a 6 anni, fino ad un massimo di 10 anni (120 mesi). In tal caso la valutazione dell'istanza verrà rimessa al Consiglio Metropolitan.

5. È in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.

6. Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva, eventuali dilazioni e rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati nei precedenti commi soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute ed alle spese di procedura sostenute dalla Città Metropolitana di Firenze.

ARTICOLO 12 – Esonero dalle procedure

1. Non si procederà

- alla riscossione di crediti di modesto ammontare di qualsiasi natura, anche tributaria¹⁴. Tali importi sono attualmente quelli minimi previsti dal D.P.R. 129 del 16/4/1999 pari a euro 16,53 arrotondati a euro 17,00, fatti salvi i successivi adeguamenti di legge o regolamento.
- all'accertamento e all'iscrizione a ruolo qualora l'ammontare dovuto per ciascun credito (comprensivo di sanzioni ed interessi) e per ogni periodo di imposta non superi euro 16, 53 arrotondati ad euro 17,00¹⁵ fatti salvi i successivi adeguamenti di legge o regolamento.

2. Gli importi saranno in ogni caso arrotondati all'euro e devono essere omnicomprensivi di interessi e sanzioni comunque denominati.

3. Tali disposizioni non devono in ogni caso intendersi come franchigia.

SEZIONE III – Sanzioni

ARTICOLO 13 - Determinazione delle sanzioni

¹⁴ art. 25 della Legge 27/12/2002 n. 289.

¹⁵ D.P.R. 129/1999

1. Le sanzioni relative ad entrate tributarie sono graduate dal Consiglio Metropolitan in sede di adozione o variazione dei rispettivi regolamenti tenendo conto dei limiti minimi e massimi previsti per le singole entrate.
2. Le sanzioni accessorie all'accertamento del maggior tributo non dovranno essere irrogate dal responsabile qualora gli eventuali errori relativi ai presupposti di applicazione di un'entrata tributaria risultino commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuti autonomamente dall'Amministrazione.

ARTICOLO 14 - Sanzioni tributarie - Riduzioni

1. La Città Metropolitana può ridurre gli adempimenti dei contribuenti applicando la possibilità di riduzione delle sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie¹⁶.
2. La riduzione delle sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie viene applicata in conformità con i principi desumibili dall'art. 3 c. 133 lettera l) della legge 23/12/96 n. 662, in quanto compatibile, e secondo le disposizioni dei D.Lgs n. 471, 472 e 473 del 18/12/97 per quanto riguarda la previsione di circostanze esimenti, attenuanti ed aggravanti.
3. La riduzione delle sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie è applicata dal responsabile dell'entrata (come definito dall'art. 3 del presente regolamento) secondo i principi indicati al comma precedente

ARTICOLO 15 - Competenze in materia di atti di accertamento ed atti di contestazione e di irrogazione di sanzioni

1. Nel procedimento di irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 18/12/97 n. 472 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il responsabile dell'entrata, come definito all'art. 3 del presente regolamento, è competente alla emissione di atti di accertamento, di violazioni, di contestazione ed irrogazione di sanzioni.
3. In caso di recidiva, prevista dall'art. 7 comma 3 del D.Lgs. 472/97 la sanzione è aumentata della metà.

CAPO III - TUTELA DEL CONTRIBUENTE

ARTICOLO 16 - Diritti del contribuente

La Città Metropolitana esercita la propria potestà regolamentare in materia tributaria adeguando i propri atti normativi regolamentari ai principi generali dell'ordinamento tributario dettati dalla legge 27/7/2000 n. 212 contenente "Disposizioni in materia di statuto dei diritti dei contribuenti". In particolare al principio di chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie che prevede l'indicazione del contenuto sintetico della disposizione alla quale si intende fare rinvio.

¹⁶ articolo 50 della legge 27/12/97 n. 449

ARTICOLO 17 - Efficacia temporale delle norme tributarie negli atti normativi della Città Metropolitana

1. Le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo.
2. Relativamente ai tributi periodici, le modifiche introdotte da leggi dello Stato o da specifici regolamenti, si applicano solo a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che lo prevedono.

ARTICOLO 18 - Informazione del contribuente

Per consentire ai cittadini una agevole conoscenza delle disposizioni normative ed amministrative emanate in materia tributaria dall'ente, il responsabile dell'entrata si attiverà per attuare idonee iniziative di informazione a favore dei contribuenti.

ARTICOLO 19 - Conoscenze degli atti e semplificazione

1. Il responsabile dell'entrata informa il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti¹⁷.
2. La comunicazione bonaria non è obbligatoria nel caso di illeciti non ravvedibili.
3. Qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, il responsabile dell'entrata deve, prima di procedere alla iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, invitare il contribuente, con i mezzi previsti dalla normativa vigente, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.

ARTICOLO 20 - Chiarezza e motivazione degli atti

Oltre alle motivazioni prescritte dall'articolo 3 della legge 7/8/1990, n. 241 gli atti in materia tributaria devono indicare:

- a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile dell'entrata;
- b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
- c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

ARTICOLO 21 - Sospensione o differimento dei termini

La Città Metropolitana con deliberazione del Consiglio Metropolitanò può:

- a) sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili¹⁸.

¹⁷ articolo 6 legge 27 luglio 2000 n. 212

¹⁸ art. 9 della legge 212/2000

- b) rimettere in termini i contribuenti interessati, nel caso in cui il tempestivo adempimento di obblighi tributari è impedito da cause oggettive di forza maggiore¹⁹.

ARTICOLO 22 - Interpello del contribuente

1. Il diritto di interpello è disciplinato dagli articoli 1 ed 11 della legge 27 luglio 2000, n.212, concernente “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”, e del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, recante “Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario”.
2. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o l’ambito di applicazione della disciplina sull’abuso del diritto ad una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento del Città Metropolitana in sede di controllo.
3. L’interpello deve essere presentato per iscritto al Responsabile dell’entrata tributo nel rispetto di quanto previsto dall’art. 2 comma 2 del D.Lgs. 156/2015, tramite istanza contenente gli elementi indicati dall’art. 3 del D.Lgs. 156/2015. La presentazione dell’istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
4. Sono inammissibili le istanze di interpello rientranti nelle casistiche di cui all’art. 5 del D.Lgs.156/2015.
5. La Città Metropolitana fornisce risposta, scritta e motivata, al contribuente mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC nel rispetto dei termini stabiliti dall’art. 11 della L. 212/2000 a seconda della tipologia di interpello.
6. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell’istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell’istanza di interpello, salvo modifiche normative.
7. Il mutamento di parere causato dall’evoluzione dell’interpretazione ovvero da diverso indirizzo giurisprudenziale dovrà essere notificato al richiedente e consentirà l’esercizio dell’ordinaria attività di accertamento limitatamente alle irregolarità commesse successivamente alla data di ricevimento dello stesso parere da parte del contribuente.
8. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.

ARTICOLO 23 - Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali

La Città Metropolitana, per i propri tributi per i quali ha poteri di accertamento attribuiti dalla legge, attua i principi in materia di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali dettati dall’articolo 12 della legge 212/2000, e sue modificazioni ed integrazioni.

CAPO IV - STRUMENTI DEFLATTIVI E ATTIVITÀ CONTENZIOSA - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

¹⁹ art. 9 della legge 212/2000

SEZIONE I – Autotutela e accertamenti con adesione

ARTICOLO 24 - Esercizio del potere di Autotutela

1. La Città Metropolitana nella persona del responsabile del servizio al quale compete la gestione del tributo o dell'entrata, in attuazione dei principi dell'art. 50 della legge 27/12/97 n. 449, applica nell'attività di accertamento il potere di autotutela secondo la normativa vigente²⁰.
2. In pendenza di giudizio la riforma di un provvedimento deve essere preceduta dall'analisi dei seguenti fattori:
 - a) grado di soccombenza dell'Amministrazione;
 - b) valore della lite;
 - c) costo della difesa;
 - d) costo della soccombenza;
 - e) costo derivante da inutili carichi di lavoro.

Qualora dall'analisi dei sopraindicati elementi emerga l'inopportunità di procedere nella lite, il responsabile, dimostrata l'esistenza dell'interesse pubblico ad attivarsi in sede di autotutela, può riformare o annullare il provvedimento.

3. Qualora il provvedimento sia diventato definitivo, il responsabile procede alla riforma o annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:
 - a) doppia applicazione o imposizione;
 - b) errore di persona;
 - c) errore sul presupposto;
 - d) prova di pagamenti regolarmente seguiti;
 - e) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta o dell'entrata non tributaria;
 - f) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi;
 - g) mancata considerazione di integrazioni della documentazione carente.

ARTICOLO 25 - Organi competenti per l'esercizio del potere di annullamento e di revoca d'ufficio o di rinuncia all'imposizione

1. Il potere di annullamento e di revoca degli atti illegittimi o infondati o di rinuncia all'imposizione spetta al responsabile dell'entrata che ha emanato l'atto illegittimo o che è competente per gli accertamenti d'ufficio.
2. Le eventuali richieste di annullamento di atti o di rinuncia all'imposizione avanzate dai contribuenti sono indirizzate al responsabile dell'entrata.

ARTICOLO 26 - Casi e criteri di annullamento d'ufficio o di rinuncia all'imposizione

1. Il responsabile dell'entrata può procedere, in tutto o in parte, all'annullamento o alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto o dell'imposizione.

²⁰ D.L. 30/09/94, n. 564, art. 2-quater convertito con legge 30/11/94 n. 656 e dal Decreto del Ministero delle Finanze 11/02/97 n. 37

2. Non si procede all'annullamento d'ufficio, o alla rinuncia all'imposizione, per motivi di giudicato sostanziale sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole alla Città Metropolitana.
3. Nell'attività di annullamento d'ufficio e di revoca di atti illegittimi o infondati o di rinuncia all'imposizione è data priorità alle fattispecie di rilevante interesse generale e, fra queste ultime, a quelle per le quali sia in atto o vi sia il rischio di un vasto contenzioso.
4. Dell'eventuale annullamento di atti o rinuncia all'imposizione è data comunicazione al contribuente e all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso.

ARTICOLO 27 - Accertamento con adesione

1. Ai fini della semplificazione e della razionalizzazione del procedimento di accertamento, si applica anche per le entrate tributarie dell'Ente, la normativa in materia di accertamento con adesione del contribuente.²¹
2. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte della Città Metropolitana.
3. La definizione non esclude l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice entro i termini previsti.
4. A seguito della definizione, le sanzioni dovute per l'imposta a tributo oggetto dell'adesione, si applicano nelle misure previste dalla normativa vigente²².

SEZIONE II -Attività Contenziosa

ARTICOLO 28 - Tutela giudiziaria

1. La tutela giudiziaria delle ragioni della Città Metropolitana per controversie connesse ai provvedimenti di accertamento e riscossione delle entrate è affidata al Servizio Avvocatura.
2. Nei procedimenti innanzi alle Commissioni Tributarie nei quali la Città Metropolitana di Firenze è parte, in qualità di soggetto che ha emanato l'atto impugnato, o non ha emanato l'atto richiesto, e nei cui confronti è proposto il ricorso della parte ricorrente, essa sta in giudizio, ai sensi dell'art. 11 terzo comma del D.Lgs. 31/12/92 n. 546.

ARTICOLO 29 - Disposizioni in materia di conciliazione giudiziale nel processo tributario

1. La conciliazione giudiziale può essere esperita per qualsiasi tributo devoluto alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie.
2. La conciliazione può avere luogo solo davanti alla Commissione provinciale tributaria..
3. La conciliazione può essere totale o parziale, cioè può riguardare solo alcuni aspetti della controversia.

²¹ L. 27/12/1997, n. 449, art. 50 sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs 218/1997 per i tributi erariali, in quanto compatibili.

²² art. 3 comma terzo del D.Lgs 218/97

4. La proposta della conciliazione, sia totale che parziale, può provenire da ciascuna delle parti del processo e cioè:
 - dalla parte ricorrente (il contribuente che ha proposto il ricorso);
 - dalla parte resistente (Città Metropolitana);
 - dalla stessa Commissione provinciale tributaria in udienza.
5. La conciliazione giudiziale nel processo tributario è meglio disciplinata dall'articolo 48, 48-bis e 48-ter del D.lgs 31/12/1992, n. 546 e sue modificazioni e integrazioni.
6. Gli avvocati del Servizio Avvocatura, che nell'ambito del processo tributario tutelano le ragioni della Città Metropolitana, su parere del Responsabile dell'entrata, come definito all'art. 3 del presente Regolamento, stabiliscono le condizioni necessarie per la formulazione o l'accettazione della proposta di conciliazione di cui al citato art. 48, 48-bis e 48-ter del D.Lgs. 546/92.

ARTICOLO 30 – Reclamo - Mediazione tributaria

1. Alle controversie relative alle entrate tributarie di valore non superiore ad € 50.000,00 (riferibili al solo tributo o canone) il ricorso produce anche gli effetti del reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa ai sensi dell'art 17/bis del D.Lgs. 546/1992 e successive modifiche intervenute.
2. La procedura di reclamo-mediazione deve essere conclusa entro il termine di 90 giorni durante i quali il ricorso non è procedibile e sono altresì sospesi la riscossione e il pagamento delle somme dovute.
3. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata. Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
4. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi.
5. Il procedimento di reclamo si conclude con provvedimento di accoglimento o rigetto sottoscritto dal Responsabile dell'Entrata in qualità di mediatore.
6. Decorso infruttuosamente il termine suddetto di 90 giorni per la conclusione della procedura di reclamo-mediazione, il reclamo vale come ricorso e inizia a decorrere il termine di 30 giorni per l'eventuale costituzione in giudizio del contribuente previsto dal D.Lgs. 546/1992.

SEZIONE III -Disposizioni Transitorie

ARTICOLO 31 - Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento, divenuto esecutivo a norma di legge, entra in vigore con efficacia dall'1/01/2018.
2. Le norme del presente Regolamento si applicano dalla data di entrata in vigore dello stesso anche ai procedimenti di entrata non ancora conclusi con la riscossione.
3. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.